



Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 22/09/2016

Numero: 0138221

Ufficio: VIG - UVSF Ufficio Vigilanza Servizi e forniture

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Fascicolo n 2788/2016 (da citare nelle comunicazioni)

Oggetto: "Procedura di gara ristretta, ex art. 232, comma 13, del d.lgs. 163/2006". Istanza di annullamento, in autotutela, dei costi afferenti la gestione del Sistema Telematico degli Acquisti (I° bando, CIG 5986411E9F del 30.10.2014; II° bando, CIG 5986916F5C del 31.10.2014; III° bando, CIG 6038825409 del 3.12.2014). **Definizione del procedimento art. 7 del Regolamento di vigilanza.**

Si fa seguito alla nota del 6.6.2016 per conto della società ECHOSID SRL (C.F. 01540150388), aggiudicataria delle tre gare di appalto di cui in oggetto, acquisita al protocollo dell'Autorità al numero 91473 del 10.6.2016, relativa alla richiesta di parere giuridico sulla legittimità o meno della clausola, contenuta nei bandi o nelle lettere di invito che prevede di imputare sull'aggiudicatario i costi di gestione della procedura telematica per l'affidamento della gara.

Nel comunicare la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici del 9 dicembre 2014, si osserva quanto segue.

Sul punto in rilievo, si ricorda che la scrivente Autorità, con Atto di segnalazione n. 3, del 25 febbraio 2015, in tema di spese di gestione delle procedure di gara delle centrali di committenza – per l'utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero per la stipula di convenzione – poste a carico dell'aggiudicatario, richiamando il disposto dell'art. 23 della Costituzione, in base al quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», a seguito del fenomeno che si sta diffondendo nel mercato dei contratti pubblici, ha ritenuto opportuno un intervento legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto, salvo diversa previsione di legge, di porre le spese di gestione della procedura – siano esse riferite all'utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero la stipula di convenzioni – a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara.

Per quanto sopra, si invita l'Ente committente in indirizzo ad osservare le indicazioni dell'atto di segnalazione prima richiamato, chiarendo le ragioni per le quali eventualmente non abbia assunto nel frattempo un provvedimento atto a superare la criticità per cui è questione.

Si indica per il riscontro il termine di giorni 30 a decorrere dalla ricezione della presente, ai sensi dell'art. 213, comma 13 del d.lgs. n. 50/016.

Si invitano le società in indirizzo all'osservanza delle seguenti indicazioni in merito ai costi di gestione della procedura telematica.

Sc


Giuseppe Failla